

SENTENZA N. 5797/08



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZ. 2ª CIVILE

IRAP  
Gy  
m.v. ex art. 2752, 1  
4.º cc. cc.  
g

composto dai magistrati

- dott. Bartolomeo Quatraro      Presidente
- dott. Roberto Craveia          Giudice
- dott. Roberto Fontana          Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Insinuazione tardiva ex art. 101 LF

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 6/12/2005 e notificato il 3/2/2006

DA

**EQUITALIA ESATRI SPA (GIÀ ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA)**

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano, come da procura generale alle liti del 24.3.1998, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – via Fontana, 25.

- RICORRENTE -

E

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso la sede distrettuale di Milano – via Freguglia, 1.

- TERZO CHIAMATO -

CONTRO

**FALLIMENTO E.W.M. EURO WIRING MILAN S.R.L.**

- RESISTENTE CONTUMACE -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**PER EQUITALIA s.p.a.:** "Voglia il Tribunale ammettere l'Esatri s.p.a. al passivo del Fallimento E.W.M. Euro Wiring Milan s.r.l. per l'importo di €.12.433,18 (di cui €.7.974,34 in via privilegiata ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.18 art.2778 c.c., €.615,69 in via privilegiata ex artt.2758 e 2749 c.c. e n.19 art.2778 c.c., €.729,30 per compensi, diritti e spese in via privilegiata ex art.2749 c.c., €.3.313,86 in via chirografaria) oltre interessi di mora maturandi ai sensi dell'art.30 D.P.R. 602/73.

**PER AGENZIA DELLE ENTRATE:** "Voglia il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da ESATRI TRIBUTI s.p.a., ammettere in via privilegiata al passivo del Fallimento E.W.M. Euro Wiring Milan s.r.l. il credito IRAP relativo all'anno 2000"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art.101 L.F. notificato il 3/2/2006 Esatri spa (ora Equitalia spa) chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento E.W.M. Euro Wiring Milan s.r.l. per la somma complessiva di €.12.433,18 per tributi vari, iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi nel 2004 a norma dell'art.12 D.P.R. 602/73, così come modificato dal D.Lgs.46/99, compensi diritti e spese oltre ad interessi di mora maturandi.

All'udienza del 2/5/2006 il curatore del fallimento si opponeva all'ammissione in via privilegiata del credito IRAP .

Veniva pertanto disposta la conversione del rito e all'udienza del 10/10/2006 l'Esatri s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore ai sensi dell'art.39 Dlgs.112/99, rimanendo il Fallimento E.W.M. Euro Wiring Milan s.r.l. contumace.

All'udienza del 6/3/2007 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo la natura privilegiata del credito Irap.

All'udienza del 9/10/2007 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini ordinari di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso proposta da Equitalia è in parte fondato e come tale deve essere accolto.

È noto che vi è un vivace dibattito interpretativo in ordine al riconoscimento al credito tributario Irap del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 4, cc.

È altresì noto che sul punto è intervenuto di recente il decreto legge n. 159/2007: l'art. 39 del predetto provvedimento normativo ha difatti modificato l'art. 2752, comma 1, cc, attribuendo all'imposta regionale sulle attività produttive la medesima prelazione prevista per i crediti dello Stato per imposte sul reddito.

In conformità alla previsione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la norma in esame ha effetto solo per l'avvenire, quindi per crediti sorti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge; nel caso di specie è quindi pacifico che la novella non sia applicabile, trattandosi di crediti Irap riferibili all'anno 2000.

In via generale, si deve escludere in radice ogni possibilità di applicazione analogica delle norme in materia di privilegio, in ossequio a pacifici principi interpretativi che impongono un'applicazione della disciplina delle cause di prelazione ai soli casi tassativamente indicati dalla legge.

Il Tribunale ritiene di aderire alla tesi favorevole alla collocazione al privilegio del credito Irap, per le ragioni e nei limiti che di seguito si vanno ad illustrare, nel pieno

rispetto dei sopra richiamati criteri ermeneutici che governano la disciplina dei privilegi, trattandosi di norme di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione.

L'art. 2752, comma 4, cc estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Indubbiamente l'uso della predetta espressione "legge per la finanza locale", in senso storico, sottendeva un chiaro richiamo alle disposizioni del Testo Unico per la finanza locale – RD 14 settembre 1931, n. 1175 – che, all'epoca, rappresentava il *corpus* normativo organico della materia; pertanto per le imposte, le tasse e tributi in esso previsti si intendeva riconosciuto a favore di Comuni e Province, in via generale ed indifferenziata, il privilegio stabilito dall'art. 2752 cc; con l'ovvia considerazione che le Regioni all'epoca non erano ancora state istituite, e quindi il legislatore non poteva contemplare un ente territoriale non ancora esistente.

Proprio l'originario riferimento ad un testo normativo nell'ambito del quale si esauriva la disciplina del settore della finanza locale, induce il Collegio a ritenere che la locuzione in esame non possa e non debba essere riferita esclusivamente a quel singolo e specifico testo normativo, poiché tale dicitura contiene invece un più ampio e generale richiamo ad una categoria omogenea di norme, organicamente afferente alla disciplina del settore della finanza locale. **IL CASO.it**

L'intendimento del legislatore è dunque stato proprio quello di introdurre una norma idonea a garantire un raccordo con lo sviluppo dinamico e l'evoluzione della disciplina di settore, attraverso un riferimento a norme successive ed ulteriori, purché ascrivibili al *genus* di riferimento, in quanto regolanti la finanza locale.

È allora fuori di dubbio che la disciplina istitutiva dell'Irap – art. 3, comma 143, legge n. 662/1996 e d. lgs. n. 446/1997 – sia da ricomprendere a pieno titolo nella categoria omogenea di norme richiamate dall'art. 2752 cc con la locuzione "legge per la finanza locale"; al riguardo è opportuno evidenziare che l'art. 15, d. lgs. n. 446/1997 prevede che "l'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato" sicché è fuori di dubbio la ricomprensione delle norme in esame nella categoria indicata; ed è così peraltro spiegato il motivo del mancato espresso riconoscimento di rango privilegiato da parte della legge istitutiva dell'Irap, poiché a

tale scopo era ed è già sufficiente ed adeguata la più volte richiamata generale previsione dell'art. 2752 cc.

In senso contrario alle considerazioni fin qui svolte, si è osservato che il legislatore allora non avrebbe avuto alcuna necessità di procedere ad un espresso riconoscimento del privilegio in questione con riferimento ad altri e diversi tributi locali, segnatamente comunali, quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni, conformemente alle specifiche disposizioni contenute nel d. lgs. n. 507/1993, anch'esse di riordino della finanza territoriale. Tuttavia detti riconoscimenti espliciti non presentano un carattere costitutivo, assumendo piuttosto un valore meramente ricognitivo del rango proprio dei predetti tributi, ai medesimi comunque già attribuito dall'art. 2752 cc. in forza della interpretazione sistematica in precedenza illustrata.

Il Tribunale osserva inoltre che l'art. 2752, comma 4, cc, nella parte in cui riconosce lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti degli enti locali, intende richiamare lo stesso privilegio previsto dal comma 1 non solo con riferimento all'oggetto, ma anche con riferimento alla sua estensione temporale; sarebbe infatti palesemente illogica una collocazione subordinata del privilegio dei crediti tributari locali ai crediti tributari dello Stato, come previsti dal comma 1, con riferimento, rispettivamente, ad un intervallo temporale potenzialmente illimitato, per la finanza locale, e per contro tassativamente circoscritto ai ruoli resi esecutivi nei due anni considerati dal comma 1, per i crediti fiscali dello Stato.

Peraltro questa interpretazione appare la più corretta anche alla luce della stratificazione temporale delle norme, dato che nel testo originario il comma ~~2~~ era collocato immediatamente dopo la disposizione che stabiliva anche la predetta estensione temporale del privilegio.

Pertanto il Collegio ritiene che il privilegio previsto dall'art. 2752, comma ~~3~~, cc, spetta per l'intero credito Irap azionato da Equitalia s.p.a., atteso che esso si fonda su ruoli resi esecutivi nell'anno 2004. **IL CASO.it**

Quanto agli altri crediti oggetto della domanda d'insinuazione nulla osta alla loro ammissione al passivo fallimentare con il privilegio richiesto, dovendosi escludere unicamente le somme richieste per spese di insinuazione, diritti e compensi, in quanto non opponibili alla massa dei creditori perché maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento.

In ragione alla natura delle questioni giuridiche trattate sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. accoglie in parte il ricorso e per l'effetto ammette Equitalia Esatri spa al passivo del E.W.M. EURO WIRING MILAN S.R.L. per i seguenti importi:
  - €.615,69 IN VIA PRIVILEGIATA EX ART. 2752, COMMA 2, 2749 C.C. oltre successivi interessi legali con il medesimo privilegio sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf;
  - € 7.974,34 IN VIA PRIVILEGIATA EX ART. 2752, COMMA 3, 2749, C.C. oltre successivi interessi legali con il medesimo privilegio sino alla liquidazione dell'attivo mobiliare, ai sensi degli artt. 2749, comma 2, cc e 54 lf;
  - € 2.870,18 in via chirografaria;
2. dichiara irripetibili le spese di lite

Milano, 17/1/2008  
Il Giudice estensore  
(dott. Roberto Fontana)

Il Presidente  
(dott. Bartolomeo Quatraro)

AVVENNUTE LA SEZIONE  
CANCELLIERE CI  
dott. Agostino Barbata

